



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0026153/GAB del 01/12/2016

**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare**

Comitato per lo sviluppo del verde pubblico

DELIBERA N. 15

NELLA riunione del 28.11.2016, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, Componente, del dr. Bruno Cignini, Componente, della dr.ssa Angela Farina, per delega del dr. Cesare Patrone, Componente, della dr.ssa Sabrina Diamanti, per delega del dr. Andrea Sisti, Componente, del prof. Marco Marchetti, Componente;

VISTA la legge n. 10/2013;

VISTA la richiesta di parere del 12.7.2016 fatta pervenire dal Comune di Signa (FI);

RELATORE il cons. Massimiliano Atelli;

il Comitato

delibera quanto segue.

1. Come noto, la l. n. 10/2013, nel modificare la l. n. 113/1992, ha riscritto l'art. 1, comma 2, la cui formulazione letterale è dunque oggi la seguente: «2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative».

Per ciò che più specificamente riguarda il secondo periodo del citato comma 2 («Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative»), esso - avuto riguardo allo specifico quesito posto a questo Comitato - non attiene al tema della fiscalità locale.

Esso prevede, semplicemente, che i Comuni definiscano, con proprio regolamento, l'iter amministrativo e contabile per mettere a dimora alberi quale contributo al miglioramento urbano, con oneri a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative.

Non si tratta, tuttavia, di sponsorizzazione, atteso che quest'ultima ha una precisa e dichiarata finalità di ritorno d'immagine per lo sponsor (che, di regola almeno, non può essere una persona fisica), e quindi è operazione economicamente rilevante a tutti gli

effetti, tanto da dover essere formalizzata attraverso la conclusione di un accordo o contratto bilaterale (art. 19, d.lgs. n. 50/2016).

Quella delineata nell'art. 1, comma 2, della l. n. 113/1992 è vicenda anch'essa a sfondo contrattuale, ma che si atteggia, invece, a vera e propria donazione (come tale, contraddistinta dalla unilateralità della prestazione pecuniaria a carico del cittadino, dell'impresa o dell'associazione). In buona sostanza, il cittadino o l'impresa o l'associazione donano in tal modo uno o più alberi alla comunità, quale contributo al miglioramento urbano.

In simili situazioni, l'utilità del regolamento comunale sta nel definire preventivamente gli aspetti burocratici (modulo di richiesta, per standardizzare le domande degli interessati) e di contabilità (condizioni di pagamento), nell'individuare le aree escluse, nel determinare l'ordine di priorità o preferenza fra più eventuali richieste fra loro incompatibili, etc.

Il Presidente e Relatore
Cons. Massimiliano Atelli

